



Decisione/1195/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5071/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5071/TFNSVE/2025-2026, 5071 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA CALCIO ALBA ROERO (matricola 951395) contro la società U.S.D. SOMMARIVA PERNO (matricola 65670) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori PETESSI JURI (matricola 2216508), GUIENNE ABDOUL RACHID (matricola 7061572) e VITABILE CHRISTIAN (matricola 2529159)

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 685,00 (seicentottantacinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 685,00 (seicentottantacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai